



Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione Agenda Digitale

Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

REG. (UE) n. 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole - Investimenti

per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado”

Bando di evidenza pubblica concernente la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti - Anno 2022

DGR n. 521 del 27 maggio 2022

Destinatari del bando: settore agricolo delle zone rurali dell’Unione di cui all’art. 58 bis del Reg. 1305/2013

Dotazione finanziaria assegnata: € 1.500.000,00

Fonte finanziaria: FEASR

Scadenza per la presentazione delle domande di sostegno: 31.10.2022

1. DEFINIZIONI

Al fine del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, alle disposizioni comuni per i fondi strutturali e Investimenti Europei e alla normativa in materia di aiuti di Stato, valgono le definizioni e disposizioni di seguito riportate:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Umbria.

AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli della Regione Umbria.

BANCA DATI NAZIONALE DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA (BDN): gestita dal Ministero della Salute, è uno strumento atto a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.

BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN: avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista da bando, in formato elettronico (zip/rar/7-up), utilizzando le funzionalità previste nel portale stesso; i documenti quindi devono essere caricati on line nella sezione documentazione allegata.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CONTO CORRENTE: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà impiegare questo conto, validato sul fascicolo aziendale SIAN, sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i)) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P): è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale Codice riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con la Misura di cui al presente Bando pubblico.

DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE: valore espresso in euro, determinato dalla sommatoria delle produzioni standard di ogni singola attività produttiva praticata in azienda, come previste dal Reg. CE 1248/2008. Corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola, moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOMANDA DI RETTIFICA: domanda di modifica di un'istanza presentata dal richiedente, che annulla la precedente domanda e la sostituisce integralmente.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni, concernenti i soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.¹

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa (centri di assistenza agricola, di seguito CAA).

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo ha l'obbligo di costituire e aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e, ove necessario, cartaceo, secondo le norme e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente a ogni richiesta di contributo, sono tenuti a eseguire una verifica della situazione aziendale e, in caso di variazioni, procedere all'aggiornamento e all'integrazione dei dati e alla relativa validazione.

Ai fini del presente avviso si fa riferimento al Fascicolo aziendale per le seguenti informazioni:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni e/o fabbricati oggetto della domanda di sostegno (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento, affitto o convenzione con enti Pubblici). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto, antecedentemente alla liquidazione del saldo, ad acquisire la documentazione comprovante la proroga/rinnovo del titolo di possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno quinquennale assunto;
- b) partita IVA;
- c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente;
- d) codice attività agricolo;
- e) colture e allevamenti da prendere in considerazione per il calcolo della PST.

FASCICOLO DI DOMANDA: costituito dalla documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di sostegno (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal presente Bando, nonché dalla documentazione relativa alla domanda di pagamento. Il richiedente è in ogni caso responsabile della costituzione e del corretto aggiornamento del fascicolo di domanda, il quale può essere conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente delegato dal richiedente ed abilitato dall'Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria alla presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di sostegno deve essere presente nel "fascicolo di domanda" fin dalla data di presentazione della medesima domanda. La stessa, insieme alla documentazione relativa alla domanda di pagamento, va conservata, in originale o copia autenticata a termini di legge, fino alla scadenza del periodo vincolativo, ai fini dei controlli previsti da parte della Regione e AGEA – O.P. o da organismi da questi delegati.

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³, nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate, nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici* (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014).

INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE: sono rappresentati dalla semplice sostituzione di macchine, impianti, attrezzature presenti in azienda con uguali caratteristiche tecniche e funzionali.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE: atto del Responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria regionale e concesso il contributo ai beneficiari in posizione utile in graduatoria, ai fini del finanziamento.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale che gestisce la piattaforma sulla quale vengono presentate le domande di sostegno e pagamento.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle definizioni riportate nel documento "Disposizioni attuative generali per la gestione delle misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020" approvato con DGR n. 1253 del 16/12/2020.

²Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma 15.

³Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente bando ha lo scopo di incentivare interventi finalizzati alla salvaguardia degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado da patologie di natura sanitaria.

Detti allevamenti, infatti, sono soggetti a forti criticità di natura sanitaria in conseguenza dell'interazione fra gli animali allevati e altri ungulati selvatici suidi, in primis il cinghiale, che sono portatori di patologie (quali malattia di Aujeszky, Peste suina africana etc.).

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli che intendono realizzare, nei propri allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado, specifiche misure di biosicurezza mediante la realizzazione di idonei sistemi di recinzione (recinzioni doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali) che prevengano il contatto degli animali allevati con i cinghiali.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad a € 1.500.000,00 come da DGR n. 521 del 27/05/2022.

Le risorse complessivamente assegnate potranno essere ulteriormente incrementate dalla Giunta Regionale.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Bando, oltre alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi:

1. **Regolamento (UE) n. 1303/2013;**
2. **Regolamento (UE) n. 1305/2013**, in particolare gli articoli 17, comma 1, lettere a), b), c), d), 45 e 46;
3. **Regolamento (UE) N. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
4. **Regolamento delegato (UE) n. 807/2014**, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013;
5. **Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014**, come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/1009, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
6. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**, come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/1009, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
7. **Regolamento delegato (UE) n. 640/2014** della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
8. **Decisione della Commissione C (2015) 4156** del 12 giugno 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R N. 777 del 29 giugno 2015;
9. **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1253/2020** recante "Programma di sviluppo rurale Umbria 2014-2020. Approvazione documento "Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020";

10. **Decisione di esecuzione C(2021) 7299** final del 4.10.2021 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica (PO 10) del PSR per l'Umbria 2014-2020 ratificata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1015 del 27/10/2021;
11. **Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9** convertito in legge dalla legge n. 29 del 07 aprile 2022 che adotta misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA;
12. **Deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 27/05/2022:** “PSR per l’Umbria 2014/2022 – Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1 - “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”: Attivazione di un bando finalizzato ad “Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado”.

5. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In relazione all’urgenza ed indifferibilità dell’intervento proposto, il bando viene attivato nelle more dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza del PSR, al fine di consentire ai beneficiari l’ammissibilità delle spese sostenute “previa presentazione di una domanda all’autorità competente”, come previsto dall’articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La Regione Umbria si riserva pertanto la facoltà di integrare, modificare o annullare le disposizioni contenute nel presente avviso, in accordo con le disposizioni del citato Comitato di sorveglianza.

I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono quindi consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

- che il bando viene attivato nelle more dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza del PSR e che le disposizioni in esso contenute potranno essere integrate, modificate o annullate in accordo con le disposizioni Comitato di sorveglianza del PSR e della Commissione Europea;
- che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione. Anche a fronte dell’esito positivo della domanda e ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalla misura e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni e obblighi da parte del beneficiario esonera l’amministrazione regionale da qualunque vincolo ed obbligo alla liquidazione del sostegno concesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
- che tutte le spese sono ammesse se sostenute conformemente a quanto previsto dai successivi paragrafi e che, in ogni caso, l’eleggibilità delle spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando è soggetta a verifica amministrativa, documentale e visita ispettiva in situ e che solo a seguito dell’esito positivo di tali controlli l’Amministrazione regionale procederà alla liquidazione del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che, fatte salve le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni, le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione ai fini della graduatoria.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI E AREA DI INTERVENTO

Possono accedere alle agevolazioni del presente intervento gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche costituite in una delle forme previste dal codice civile, ivi comprese le cooperative, che esercitano la propria attività ai sensi dell’articolo 2135 c.c., iscritti alla CCIAA, con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria.

L'impresa, al momento della presentazione della domanda, deve:

1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
2. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale SIAN) e nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
3. avere Partita Iva con codice di attività agricola prevalente;
4. essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO da 01.11.10 a 01.70.00, con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria⁴;
5. gestire, alla data di emanazione del bando, allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado iscritti alla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica;
6. avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali intende realizzare gli investimenti, che deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato in data anteriore alla presentazione della domanda o delle relative rettifiche o varianti, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, previsti dall'art. 17, comma 3-bis, D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo di domanda, al momento della presentazione della domanda di sostegno, anche se non registrati e sostituiti non appena formalizzata la registrazione;
 - d) atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
 - e) convenzioni con enti Pubblici.

Non saranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa è necessario il consenso degli altri proprietari alla realizzazione dell'investimento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nel caso di investimenti su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il titolo di possesso è verificato sulla base del "Fascicolo aziendale elettronico" ai sensi del DPR n. 503/1999 (fascicolo SIAN), integrato da successiva documentazione, qualora necessario.

7. TIPO DI SOSTEGNO

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto diretto in conto capitale a fondo perduto, entro i limiti di cui al presente avviso.

8. CUMULABILITÀ

Il sostegno di cui al presente avviso è cumulabile con altre provvidenze nazionali o regionali, nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s. m. e i.

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità ed al recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

⁴Gli interventi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale ad eccezione dei centri urbani di:

- Perugia (fogli catastali: 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403);
- Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).

In particolare, per quanto concerne le agevolazioni nazionali di carattere fiscale, la verifica dei limiti di cumulabilità, verrà effettuata sulla base di quanto disposto con nota della Commissione europea ARES (2020)6839797 del 17 novembre 2020 e con nota AGEA prot. n. 75343 del 11/11/2021 (consultabile al link: <https://www.regione.umbria.it/en/agricoltura/misura4>).

9. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che:

- a) conseguono complessivamente almeno 12 punti, calcolati secondo le modalità previste al paragrafo 16 “Criteri di selezione delle domande di sostegno” del presente avviso;
- b) dimostrano che con l’introduzione degli investimenti aziendali conseguono l’obiettivo generale di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’impresa, secondo gli obiettivi specifici specificati nella seguente tabella:

Obiettivo generale		Obiettivi specifici
Miglioramento delle prestazioni aziendali	1	Miglioramento delle prestazioni economiche
	2	Miglioramento delle prestazioni sociali
	3	Miglioramento produzioni delle prestazioni in termini di qualità delle produzioni
	4	Miglioramento delle prestazioni in termini di condizioni di vita e lavoro degli addetti
	5	Miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali
	6	Azioni di protezione degli allevamenti dai danni che possono subire a vario titolo (fauna selvatica, predatori, avversità atmosferiche)
Miglioramento della sostenibilità delle aziende	7	Miglioramento della sostenibilità in termini di gestione del ciclo biologico delle produzioni
	8	Miglioramento della sostenibilità in termini di conservazione dei suoli
	9	Miglioramento della sostenibilità in termini di riduzione degli input chimici

Gli investimenti previsti dal presente bando soddisfano il suddetto obiettivo generale dal momento che sono riconducibili agli obiettivi specifici “Miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali” e “Azioni di protezione degli allevamenti dai danni che possono subire a vario titolo (fauna selvatica, predatori, avversità atmosferiche)”.

Per tale ragione questo requisito non deve essere verificato prima dell’emissione dell’atto di assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

10. LIMITI DI SPESA MINIMI E MASSIMI

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 10.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
- Euro 200.000,00 quale spesa massima ammissibile a finanziamento.

In ogni caso il costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento non può essere superiore a 5 (cinque) volte la Dimensione Economica espressa in euro, valore riportato nella sez. Orientamento Tecnico - Economico - OTE della scheda di validazione del Fascicolo SIAN, aggiornata al momento della presentazione domanda sostegno.

Il mancato rispetto del limite minimo di spesa comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno. Inoltre in caso di mancato rispetto degli altri parametri (spesa massima e commisurazione della spesa alla dimensione economica) la spesa ammessa a contributo verrà ricondotta ai limiti previsti dal presente paragrafo.

Tutto quanto indicato al presente paragrafo deve essere rispettato anche con la domanda di saldo.

11. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, per gli allevamenti di suini allo stato brado e semibrado iscritti, alla data di emanazione del bando, alla BDN (Banca Dati Nazionale) dell'anagrafe zootecnica, le spese per la realizzazione di una seconda recinzione finalizzata ad evitare il contatto fra i capi dell'allevamento suinicolo e le specie selvatiche, garantendo in tal modo un adeguato livello di biosicurezza dell'allevamento.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate nell'allegato A 1.

Sono inoltre ammissibili le spese generali relative alla presentazione della domanda e dei relativi allegati tecnico economici, alla direzione lavori, alla rendicontazione delle spese sostenute.

Spese non ammissibili

Nell'ambito delle categorie di spese ammissibili, si specifica la non ammissibilità dei seguenti casi:

- acquisto di materiali usati;
- investimenti destinati alla semplice sostituzione di strutture presenti in azienda;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- spese di gestione inclusi gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e forniture di energia elettrica;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento delle ritenute di legge;
- tutti i beni per i quali i titoli di spesa non siano interamente pagati;
- l'IVA, ai sensi dell'art. 37, par. 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

12. CONGRUITÀ DELLA SPESA

Le spese per gli interventi previsti dal bando sono riconosciute al sostegno nel rispetto dei prezzi definiti nel "Prezzario per opere di miglioramento fondiario".

Le spese generali sono riconosciute ammissibili, nei limiti massimi stabiliti nella tabella sotto riportata e fino all'ammontare computato sulla base dei criteri previsti dal DM 140/2012.

Costi ammessi per investimenti immobiliari	% spese generali
Fino a 25.822,84	12%
> 25.822,84 ≤ 51.645,69	11,10%
> 51.645,69 ≤ 103.291,38	9,80%
> 103.291,38 ≤ 200.000,00	8,30%

Al link <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura4> è possibile trovare uno schema di calcolo delle spese generali ammissibili sulla base dei criteri citati.

13. ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatturate e pagate) dalla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, fatte salve le spese generali di cui all'art. 45 paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 3 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa e propedeutiche alla sua presentazione (costituzione fascicolo aziendale, progettazione).

14. REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Gli interventi previsti dal presente bando possono essere realizzati in amministrazione diretta.

L'amministrazione diretta è una modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici in relazione alle quali il beneficiario, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera oppure alla produzione degli stessi in azienda (ad esempio, pali per recinzioni o pali tutori, concime organico, piante se azienda vivaistica, ecc.) e all'organizzazione del cantiere di lavoro, ricorrendo a macchine ed attrezzature disponibili in azienda o noleggiate e, per quanto riguarda la manodopera, al lavoro del personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti). L'esecuzione in amministrazione diretta è ammessa unicamente per le categorie di lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

Possono essere riconosciute in amministrazione diretta le spese relative a:

- materiali fatturati o prodotti direttamente in azienda, necessari per la realizzazione dell'opera;
- mezzi tecnici aziendali (macchine operatrici – carburante - accessori) o noleggiati;
- manodopera fornita dal personale dell'azienda (titolare, coadiuvanti, dipendenti) regolarmente iscritto al regime previdenziale pertinente.

Al fine di determinare la spesa ammissibile in amministrazione diretta, l'importo relativo ad ogni voce del prezzario delle opere di miglioramento fondiario deve essere ridotto del 26,50%, pari alle spese generali ed all'utile d'impresa. Inoltre, per ogni voce di spesa, devono essere rispettati i livelli massimi di spesa

riconoscibile per l'acquisto dei materiali e per i mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) nonché le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione di ogni singolo intervento, ai fini della definizione della spesa massima rendicontabile per la manodopera, come definiti nel documento "Prezzario delle opere realizzabili in amministrazione diretta".

Per le voci di spesa non presenti nel documento citato, comunque riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, è consentita la presentazione di un'analisi prezzi volta a definire la spesa per l'acquisto dei materiali e per i mezzi tecnici (macchine operatrici - carburante- accessori) nonché le ore di lavoro necessarie per l'esecuzione di ogni singolo intervento.

Nell'ambito dei lavori in amministrazione diretta, le spese non supportate da fatture sono ammissibili al sostegno fino ad un importo di € 50.000,00 per ciascuna impresa agricola partner.

Qualora l'opera realizzata in amministrazione diretta comporti l'utilizzo di materiali non direttamente forniti dall'azienda, la spesa viene riconosciuta solo dietro presentazione delle fatture per l'acquisto di tali materiali.

Quando i lavori presuppongono l'utilizzo di macchine, l'impresa deve dimostrare la disponibilità dei mezzi utilizzati per eseguire i lavori in amministrazione diretta. I mezzi debbono essere idonei a realizzare il lavoro rendicontato e debbono essere intestati all'azienda beneficiaria oppure noleggiati (nel qual caso deve essere prodotta la documentazione relativa al pagamento del noleggio). È esclusa la possibilità di comodato, prestito o altra forma che non sia il diretto possesso od il noleggio.

Il personale impiegato nei lavori in amministrazione diretta che implicano l'utilizzo di macchine deve essere munito delle idonee abilitazioni alla conduzione dei mezzi utilizzati.

Il costo della manodopera aziendale, riconosciuto secondo l'incidenza oraria indicata nell'apposita colonna del documento "Prezzario delle opere realizzabili in amministrazione diretta" è determinato, ai sensi dell'art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013, come costo standard.

In particolare, ai fini del calcolo del costo orario, secondo le tabelle dei costi della manodopera edile (trattandosi di investimenti), redatte dalla Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli (circ. min. n. 505/iac del 28 gennaio 1977) istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici, si riconoscono i seguenti importi:

Perugia	Costo orario
Operaio qualificato	€ 23,770
Manovale specializzato	€ 21,400
Terni	
Operaio qualificato	€ 24,010
Manovale specializzato	€ 21,600

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, si adottano le tariffe dell'operaio qualificato per i dipendenti inquadrati come specializzati o qualificati, mentre si utilizza la tariffa del manovale per gli operai inquadrati come comuni. Sono ammissibili le prestazioni di lavoro eseguite dai dipendenti effettivamente impiegati all'epoca dei lavori e per i quali si è in grado di comprovare la regolarità contributiva ed esibire le buste paga relative al periodo in cui sono state effettuate le opere. Per titolari, soci o coadiuvanti familiari, le tariffe orarie si possono applicare, a condizione che risultino iscritti all'INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi all'epoca in cui sono stati realizzati gli interventi. Al titolare o socio si applica la tariffa dell'operaio qualificato, al coadiuvante quella del manovale specializzato.

A dimostrazione della presenza in azienda della manodopera all'epoca dei lavori in amministrazione diretta, in allegato alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere prodotto un time sheet per ciascuna unità impiegata.

CONTRIBUTI IN NATURA SOTTO FORMA DI FORNITURA DI OPERE, BENI E SERVIZI

Atteso quanto previsto al punto che precede relativamente ai lavori in amministrazione diretta, non sono considerati contributi in natura i costi della manodopera determinata secondo i costi standard di cui all'art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013 oltre alle spese per l'acquisto di materiali o per il noleggio di macchine per le quali è presente una documentazione giustificativa. Sono invece considerati contributi in natura i costi di macchine ed attrezzature intestate all'azienda utilizzate nell'esecuzione dei lavori nonché il valore dei materiali necessari agli stessi prodotti direttamente in azienda (ad esempio, pali per recinzioni o pali tutori, concime organico, piante se azienda vivaistica, ecc.) non supportati da documentazioni giustificative della spesa.

Le spese per "contributi in natura" possono essere inserite in domanda di pagamento solo se previste in domanda di sostegno o di variante.

A norma dell'art. 69 lettera a), del Reg. UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non può superare il totale delle spese ammissibili, escluso l'importo delle prestazioni in natura al termine dell'operazione.

Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C ($A \leq (B - C)$).

Nel caso in cui il sostegno pubblico totale superi la differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi e l'Importo delle prestazioni in natura effettuate dall'impresa richiedente, lo stesso è ridotto fino al valore risultante dalla suddetta equazione.

15. CANTIERABILITÀ DEGLI INTERVENTI

Il conseguimento della cantierabilità, qualora prevista, e cioè l'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per consentire la realizzazione del programma d'investimento, deve avvenire in data antecedente all'effettivo inizio dei lavori e, comunque, è responsabilità del beneficiario acquisirla in tempi compatibili con l'impegno di concludere gli investimenti entro i termini previsti nel nulla osta di concessione.

16. ALIQUOTE DI CONTRIBUTO

Le percentuali di contributo sono definite nei limiti di quanto previsto nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg (UE) n. 2020/2220.

La percentuale di sostegno, applicata alla spesa ritenuta ammissibile al finanziamento, è pari al 40% e può essere aumentata:

- del 10%, per i giovani agricoltori, come definiti all'articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393 (*"meno di 41 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in un'azienda agricola"*), iscritti all'INPS al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le competenze professionali, così come disposto dall'articolo 3, punto 4 dell'allegato alla D.D. n. 433/21 relativa alla tipologia di intervento 6.1.1, possono essere acquisite anche nel corso del periodo di grazia di cui all'art. 2, par. 3, del Regolamento (UE) n. 807/2014 che, ai sensi del presente avviso, non può andare oltre la data di scadenza indicata nella concessione del contributo per la conclusione del piano. Le

medesime condizioni valgono per i giovani agricoltori che si sono insediati per la prima volta nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato una domanda di sostegno per il primo insediamento. Nel caso di persone giuridiche, la maggiorazione del 10% è assegnata esclusivamente a quelle aziende nell'ambito delle quali il/i giovane/i, con le caratteristiche descritte sopra, detenga/no la prevalenza delle quote societarie (>50%) ed eserciti/no i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in maniera disgiunta. Nel caso di cooperative, la maggiorazione del 10% è assegnata solo nel caso in cui il Consiglio di amministrazione della stessa abbia una prevalenza di soci giovani, con le caratteristiche di cui sopra;

- del 10% per investimenti ricadenti nelle aree montane e nelle aree con vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

17. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione delle domande ritenute ammissibili in quanto hanno dimostrato di migliorare le prestazioni e la sostenibilità aziendale sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella, precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda della misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole" del PSR per l'Umbria 2014/2020.

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguono almeno **12 punti**.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
1. Proponente: fino ad un massimo di 8,2 punti		
Giovani agricoltori, così come definiti nell'articolo 2 (n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento.	10 punti meno il 10% dell'età compiuta al momento della presentazione della domanda per la misura 4.1. es: giovane che ha compiuto 30 anni = $10 - (30 * 0,10) = 7$	
2. Qualità progetto: fino ad un massimo di 20 punti		
2a. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali: fino ad un massimo di 8 punti		
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, al netto delle spese tecniche, che riguarda uno o più degli obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali" di cui alla tabella art. 8 (obiettivi da 1 a 4). NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	>10% e fino al 20% punti 2 > 20% punti 4	

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento, rispetto alla complessiva spesa del progetto, al netto delle spese tecniche, che riguarda uno o più degli obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale" di cui alla tabella art. 8 (obiettivi da 7 a 9). NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	>10% e fino al 20% punti 2 > 20% punti 4	
2b. Coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 12 punti		
Innovazione: Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo, al netto delle spese tecniche, rispetto alla complessiva spesa del progetto. NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	>10% e fino al 20% punti 4 > 20 % punti 6	
Ambiente e clima: Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per gli investimenti, al netto delle spese tecniche, coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto. NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	>10% e fino al 20% punti 4 > 20 % punti 6	
3. Targeting settoriale: fino ad un massimo di 15 punti		
settore produttivo interessato: Il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta, media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (tabacco, cereali, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutta, lattiero caseario, carne bovina ovina e suina, avicolo) di cui al capitolo 4.1, lett. c) del PSR per l'Umbria 2014/2020.	Livello di priorità	Frazione di 15 punti
	np (non pertinente)	0
	Bassa (x)	5
	Media (xx)	10
	Alta (xxx)	15
4. Targeting aziendale: fino ad un massimo di 10 punti		
Dimensione economica dell'azienda: Dimensione economica ricompresa tra le classi V (da 15.000,00 euro di Produzione Standard Totale) e VIII (fino a 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale) stabilite all'allegato II del regolamento n. 1242/2008. Per tali aziende è attribuito un punteggio funzione della classe di appartenenza.	Dimensione economica	Punteggio assegnato
	V: (da 15 000 a meno di 25 000)	10
	VI: (da 25.000 a meno di 50.000)	8
	VII: (da 50.000 a meno di 100.000)	6
VIII: (da 100.000 a meno di 250.000)	4	

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
5. Targeting gestionale: massimo 6 punti		
Azienda condotta da Imprenditore agricolo professionale, ai sensi D.lgs. 99/2004 come risulta da iscrizione INPS	3 punti all'imprenditore in possesso dell'attestato di IAP	
Azienda con dipendenti con contratto a tempo indeterminato (OTI) e/o a tempo determinato (OTD) e/o coadiuvante familiare regolarmente iscritti al regime previdenziale, nell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda.	1 Punto per ogni UL fino ad un massimo di 3 punti	
6. Partecipazione a PIA e PEI: massimo 8 punti		
o progetti integrati aziendali (PIA): adesione ad uno specifico bando PIA NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	4	
o Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)	4	
7. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: massimo 5 punti		
o collegamento con reti intelligenti (smartgrid) NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	4	
o impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi NON APPLICABILE AL PRESENTE BANDO	1	
8. Altri criteri: massimo 10 punti		
o Adozione procedura Life Cycle Assessment (LCA)	1	
o azienda a conduzione biologica prevalente (in termini di PST aziendale)	2	
o azienda totalmente biologica	3	
o localizzazione aziendale	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane e svantaggiate) e/o ZVN	2
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone parco	2
o ordinamento produttivo zootecnico prevalente	Ordinamento produttivo zootecnico prevalente in termini di PST	2
Criteri di precedenza: a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente di minore età		

L'allegato A 2 riporta le metodologie per la corretta attribuzione dei punteggi.

18. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di sostegno.

18.1 Termine di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) e fino alle ore 23.59 del giorno 31.10.2022.

La Regione si riserva la facoltà di modificare o prorogare il termine sopra fissato per la presentazione delle domande.

18.2 Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Considerata la natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l'impresa richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda al Manuale Utente, scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.

La domanda di sostegno può essere esclusivamente compilata dai seguenti soggetti, in possesso di un'utenza qualificata su SIAN:

- a) il titolare dell'impresa;
- b) i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- c) i liberi professionisti iscritti a ordini e/o albi professionali di carattere tecnico agronomico e veterinario.

Malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN, che non permettano di rispettare i termini di presentazione delle domande, devono essere segnalati tempestivamente mediante PEC all'indirizzo HelpDesk@13-sian.it con allegate le immagini delle schermate di errore.

Non sono ritenute motivazioni giustificative del mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande problemi tecnico – informatici specifici del beneficiario, o della persona da esso delegata alla presentazione della domanda.

18.3 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla propria domanda la seguente documentazione:

- a) piano aziendale compilato e sottoscritto da un tecnico iscritto a specifici ordini e/o collegi professionali di carattere tecnico - agronomico - veterinario, secondo il modello di cui all'allegato A 3 del presente avviso.
- b) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine;
- c) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- d) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari del Prezzario regionale per interventi di miglioramento fondiario vigente al momento della presentazione della domanda.

- e) in caso di domanda di sostegno per investimenti su terreni condotti con contratti di affitto, autorizzazione del proprietario dei terreni o copia del contratto di affitto nel quale viene espresso il consenso alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario
- f) per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti, per le società di persone, che il sottoscrittore della domanda è legale rappresentante;
 - nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- g) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

Tutti i contratti, atti e documenti caricati in copia nel fascicolo elettronico utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN debbono essere conservati nel fascicolo di domanda, in originale o copia conforme, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda semplificata o alle relative rettifiche o varianti.

Documentazione aggiuntiva può essere richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.

18.4 Dichiarazioni e impegni

Il richiedente, con la presentazione della domanda di sostegno, sottoscrive le dichiarazioni di seguito riportate:

- a) di aver dichiarato quale agricoltore ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del Reg (UE) n. 1306/2013, nel proprio Fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti all'azienda su cui esercita un'attività agricola;
- b) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda sottoscritta;
- c) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Regionale sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda sottoscritta;
- d) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR sottoposto all'approvazione della Commissione Europea per accedere alla misura prescelta;
- e) di essere a conoscenza dei criteri di selezione ed ammissibilità, degli impegni e degli obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, riportati nel programma di sviluppo rurale e nel bando di adesione ed elencati nel quadro G della domanda di sostegno;
- f) di essere a conoscenza che la misura cui ha aderito potrà subire da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- g) di accettare le modifiche al regime di cui al Reg (UE) n. 1305/13, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
- h) di essere a conoscenza che il bando viene attivato nelle more dell'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza del PSR e che le disposizioni in esso contenute potranno essere integrate, modificate o annullate in accordo con le disposizioni Comitato di sorveglianza del PSR e della Commissione europea;

- i) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR Umbria;
- j) di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- k) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli articoli 73, 74 e 75 (calcoli e applicazione delle sanzioni amministrative) del Reg. (UE) n. 809/2014;
- l) di essere a conoscenza che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- m) che la documentazione relativa ad acquisizioni ed all'affitto di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- n) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e s. m. e i. riguardanti tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- o) di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o dei tutori;
- p) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 Legge n 575/1965 e s.m. ed i;
- q) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art 33 del decreto legislativo 228/2001;
- r) di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- s) di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicate per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- t) di essere a conoscenza che l'errata o omessa indicazione del codice IBAN determina l'impossibilità per l'organismo pagatore di provvedere all'erogazione del pagamento.
- u) di aver già costituito/aggiornato/validato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- v) di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 (14) del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il richiedente si impegna inoltre a:

- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo Rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- non richiedere per gli investimenti relativi al presente avviso altre provvidenze nazionali o regionali, ivi comprese le agevolazioni fiscali, oltre il limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie misure del PSR e riportate nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche;
- non richiedere per gli investimenti relativi al presente avviso contributi da altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.
- mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.

La violazione di uno o più impegni, salvo i casi di forza maggiore di cui all'articolo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, determina l'applicazione di sanzioni ai sensi della DGR 935/2017, come modificata dalla DGR 692/2020.

18.5 Rettifiche alla domanda di sostegno

Entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può annullare una domanda già rilasciata e presentare una domanda di rettifica, che la sostituisce integralmente, utilizzando le modalità previste per la presentazione della domanda originaria di cui al Paragrafo 18.2 del presente avviso.

La domanda di rettifica presentata, può prevedere l'introduzione/esclusione di investimenti, la modifica in termini di importo di spesa e di contributo.

Per tutti i parametri di verifica e valutazione della domanda rettificata, inclusa l'eleggibilità della spesa degli investimenti, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di rettifica.

19. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Per quanto riguarda i controlli amministrativi sulle domande di sostegno si richiama quanto disposto dall'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Per ogni fase del procedimento, al fine di assicurare la tracciabilità delle procedure sono predisposte apposite check list, sottoscritte dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

19.1 Ricevibilità delle domande

Il Servizio competente provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità di tutte le domande pervenute.

Le domande di sostegno sono considerate ricevibili solo se:

- presentate nei termini stabiliti dal presente Avviso;
- compilate e rilasciate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- sottoscritte da parte del beneficiario o del legale rappresentante con codice OTP (si veda il Paragrafo 18.1 per le modalità di ottenimento del codice);
- complete del Piano aziendale, di cui all'allegato A 3.

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione all'interessato, concedendo allo stesso, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ricevibilità della domanda, sarà adottato l'atto di approvazione dell'elenco delle domande irricevibili. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni, la domanda verrà dichiarata ricevibile.

L'elenco delle domande ricevibili in ordine di punteggio autodichiarato viene approvato con apposito atto dirigenziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sito Web, pubblicazione che vale quale mezzo di notifica ai soggetti interessati.

Le domande ricevibili, rientranti nei limiti della finanziabilità in base alle risorse disponibili per il presente bando, vengono sottoposte, in ordine decrescente di punteggio e per gruppi di domande, alla fase successiva per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Le domande di sostegno non collocate in graduatoria in posizione utile per essere finanziate, non vengono istruite fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o incrementi della dotazione finanziaria della misura, non consentiranno il loro finanziamento.

19.2 Ammissibilità delle domande

I controlli amministrativi in questa fase sono finalizzati a verificare, in particolare, quanto segue:

1. la rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno;
2. la congruità della spesa relativi ai singoli investimenti proposti;
3. la corretta attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri previsti dal presente bando.

Nel caso di documentazione irregolare o incompleta il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari formula eventuale richiesta di integrazione e regolarizzazione tramite PEC, da inviare al richiedente. I documenti richiesti vanno forniti entro il termine perentorio di 15 giorni. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Qualora, in sede di istruttoria di ammissibilità, vengano ravvisati motivi di esclusione della domanda presentata, alle ditte interessate verrà inviata formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m. e i.

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ammesse a finanziamento, quelle ammesse ma non finanziate e le domande non ammesse.

I suddetti atti sono pubblicati nel BUR e nel portale "Bandi" della Regione Umbria, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (<https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>).

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, viene inviata ai beneficiari la comunicazione di ammissione agli aiuti.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- il CUP che il beneficiario è tenuto a riportare su tutti i documenti contabili, emessi successivamente alla comunicazione di ammissibilità;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- il termine entro il quale il programma di investimenti dovrà essere ultimato;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti;
- le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione, dal periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata.

La comunicazione di ammissione agli aiuti diventa impegno giuridicamente vincolante, se entro il termine perentorio di 30 gg dal suo ricevimento, il beneficiario non invia motivazioni ostative all'accoglimento, e/o proposte di revisione.

Ai titolari delle domande inammissibili o ammissibili ma non finanziabili, vengono notificate a mezzo PEC gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione del punteggio e/o della spesa ammessa, con indicate le modalità per proporre ricorso avverso la decisione notificate (presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione).

19.3 Richiesta di riesame

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso, avverso le decisioni assunte nei confronti dei titolari di domande finanziate, ammesse e non finanziate, inammissibili ai sensi del presente avviso, è ammessa richiesta di riesame da inviare tramite PEC al servizio regionale che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela. Le istanze saranno esaminate nei 20 giorni successivi al ricevimento. In caso di mancata risposta del servizio regionale la richiesta si intende rigettata.

Resta fermo che la richiesta di riesame non sospende né interrompe i termini per la proposizione del ricorso innanzi alle competenti autorità.

20. VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al paragrafo 23.

21. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno essere conclusi entro e **non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione agli aiuti.**

22. PROROGHE

Non sono concesse proroghe su richiesta dei singoli beneficiari, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (di cui al paragrafo 23).

23. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore previste dall'art. 2 (2) del Reg. (UE) n.1306/2013 sono le seguenti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati destinati all'attività aziendale;
- una epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

24. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento del saldo, devono essere presentate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

24.1. Termini di presentazione della domanda

Entro la data del termine dei lavori prevista al paragrafo 21, il beneficiario deve richiedere il saldo del contributo del progetto approvato.

24.2. Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- a) relazione tecnica, redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto a specifici ordini e/o collegi professionali di carattere tecnico - agronomico - veterinario, in ordine:
 - alla corretta realizzazione degli investimenti programmati e alla loro rispondenza con le previsioni riportate nel programma degli interventi e nella domanda di sostegno;
 - all'avvenuto conseguimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9;
 - al permanere delle condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno;
 - alla dimostrazione e conferma dei punteggi indicati nella domanda di sostegno e riconosciuti ammissibili previsti dai criteri di selezione anche in riferimento al rispetto degli impegni connessi alle operazioni realizzate e assunti con la domanda di sostegno;
- b) tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di sostegno e quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese sostenute;
- c) documenti giustificativi delle spese sostenute unitamente alla copia dei documenti comprovanti l'effettivo avvenuto pagamento delle stesse, redatti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 24.3 che segue;
- d) estratto del conto corrente utilizzato per effettuare i pagamenti collegati all'operazione, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate, identificandoli con numero progressivo; sono ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di un conto corrente intestato al beneficiario, e inserito nel fascicolo aziendale SIAN;
- e) documentazione fotografica dimostrativa del rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'art. 13 e allegato III del Reg. 808/2013;
- f) computi metrici consuntivi, con dettaglio di tutte le misure;
- g) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine;
- h) documentazione attestante il conseguimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi;
- i) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 d.lgs.159/2011 e ss. mm. ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato (Allegato A 5);
- l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato A 6 (impresa in difficoltà);
- m) dichiarazione sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle agevolazioni fiscali (allegato A 7).

24.3. Documenti giustificativi della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari (contabilità separata)

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Bando, le spese per essere ammesse all'aiuto dovranno essere dimostrate attraverso idonei documenti giustificativi e idonee attestazioni dei pagamenti, che dovranno essere effettuati utilizzando un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario con il quale devono essere gestiti i movimenti finanziari relativi all'investimento di cui al presente bando (pagamenti relativi alle forniture dell'investimento e accredito degli aiuti). Tale conto corrente deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN prima del rilascio della domanda di pagamento del saldo, pena la inammissibilità del pagamento e deve essere dichiarato nella domanda di sostegno e nelle relative domande di pagamento. In caso di variazione del conto corrente quest'ultimo deve essere validato nel fascicolo aziendale SIAN ed essere indicato nelle domande di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute con pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, anche nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

In merito ai documenti giustificativi della spesa, questi dovranno:

- essere intestati inequivocabilmente alla Impresa titolare dell'aiuto;

- riportare nella causale il Codice Univoco di Progetto (CUP) inviato al beneficiario con la decisione individuale di concedere il sostegno. Per le fatture emesse in data antecedente alla notifica alla ditta del CUP, deve essere riportata la seguente dicitura: “ PSR 2014/2020 – MISURA 4.1.1. – NUMERO UNIVOCO DI DOMANDA”;
- riportare il dettaglio dei lavori eseguiti o dei beni/servizi forniti, al fine di rendere individuabile con certezza il nesso con l'intervento finanziato (numero seriale o matricola o numero di telaio della macchina / attrezzatura / impianto).

Il beneficiario, per dimostrare la tracciabilità del pagamento delle spese inerenti la domanda di sostegno finanziata, deve utilizzare le modalità pagamento di seguito riportate, attestate dai relativi documenti:

- a) pagamento tramite bonifico. Il beneficiario deve produrre la copia della ricevuta del bonifico, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nell'attestazione di pagamento deve essere specificata la causale del pagamento nel seguente modo “PSR Umbria 2014-2020- Misura 4.1.1 - fattura n. ___ del _____ Ditta ___ (denominazione ditta fornitrice)”.

Qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, andrà prodotta una dichiarazione liberatoria di quietanza (Allegato A 8) rilasciata dalla ditta emittente con l'indicazione delle modalità e della data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d'importazione” e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa il controvalore in euro al tasso di cambio in vigore al momento del pagamento.

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle sopra previste non sono ammissibili.

24.4. Istruttoria delle domande

I controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori implicano un controllo della documentazione presentata ed un sopralluogo (c.d. “visita in situ”), con lo scopo di verificare:

- il permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- che gli investimenti siano stati realizzati e siano conformi al progetto approvato;
- l'effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati.

In caso di domande incomplete, il funzionario incaricato richiede l'integrazione della domanda tramite PEC, dando termini coerenti con i tempi del procedimento, compatibilmente con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR.

Nel caso di istruttoria positiva la check list dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale spesa ammissibile e contributo concedibile.

Nel caso di scostamento tra l'importo richiesto con la domanda di pagamento e l'importo proposto a seguito dell'istruttoria di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1303/2013.⁵

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo già liquidato quale anticipo, dovrà essere recuperato il contributo erogato in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Nel caso di istruttoria negativa o parzialmente negativa la check list dovrà concludere con la proposta di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

In questo caso alle ditte interessate verrà inviata formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i.

Nel caso di inammissibilità della domanda di pagamento verranno adottati i relativi atti di decadenza e revoca della domanda di sostegno. Le cause di esclusione verranno notificate tramite PEC al richiedente.

Su tutte le domande di saldo proposte alla liquidazione viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al controllo in loco (controllo di secondo livello). Quest'ultimo controllo verrà effettuato da organismo diverso dalla Regione dell'Umbria. Una volta rientrati con esito positivo gli accertamenti del controllo di secondo livello, la domanda verrà inserita in successivi elenchi di liquidazione.

25. AUTORIZZAZIONE ELENCHI LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione e ad inviare gli stessi all'Autorità di Gestione, per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA, soggetto responsabile dell'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

A conclusione del procedimento, ai beneficiari viene notificata tramite PEC, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, l'ammissione alla liquidazione.

Nella notifica sono riportate:

- tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con le relative motivazioni;
- il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

26. IMPEGNI NEL PERIODO VINCOLATIVO

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di sostegno si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli impegni assunti ed in particolare a mantenere la destinazione agricola, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati per 5 anni dalla data con la quale la Regione autorizza l'OP-Agea al pagamento del saldo del sostegno.

⁵ Se dall'esame della domanda di pagamento si rileva che il contributo richiesto supera l'importo del contributo ammesso a liquidazione di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione sul contributo ammesso a liquidazione pari alla differenza tra questi due importi

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti, previa autorizzazione da parte della Regione Umbria, esclusivamente nei casi di forza maggiore previsti dall'art.2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013

Fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Regione Umbria, è consentita la sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti.

Su richiesta dei beneficiari, la Regione può, in casi debitamente motivati, autorizzare il trasferimento impegni ad altro soggetto qualora il subentrante dimostri:

- titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dall'avviso pubblico;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite

27. CONTROLLI EX POST

L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

28. ERRORI SANABILI O PALESI

Ai sensi dell'art. 59 paragrafo 6, dell'art. 62 paragrafo 2 lettera h del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette in qualsiasi momento, dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Per richieste di correzione di errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati o di completamento di parti della domanda o degli allegati pervenute oltre il termine di presentazione della domanda di che trattasi, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti. Pertanto, per la correzione di un errore palese, il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri la buona fede e l'evidenza dell'errore.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione o incompleta compilazione di parte della domanda e degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

Non sono sanabili gli errori in conseguenza dei quali vengano meno i requisiti di ammissibilità agli aiuti di seguito elencati:

- la mancata apposizione della firma del richiedente sul modulo della domanda e sui relativi allegati oltre al mancato inoltro del documento d'identità del firmatario e comunque la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità;
- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda e qualsiasi tipo di rettifica o correzione della domanda tendente ad incrementare l'importo richiesto ed i punteggi indicati.

29. REVOCHE E RINUNCE

Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del beneficiario;
- b) per mancata realizzazione del progetto entro i termini stabiliti;
- c) per violazione delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti dal beneficiario, in applicazione alla normativa vigente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dallo stesso all'organismo pagatore.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, nel caso di mancato mantenimento degli impegni per cause di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n.1306/2013 per come richiamate dal Reg. (UE) n.1305/2013 e ulteriormente specificate dal Reg. delegato (UE) n.640/2014, elencate nel precedente paragrafo 23.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione, di valore probante, a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

30. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'allegato A alla DGR 692/2020 contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"(Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale) in vigore dal 05/05/2020.

Ai sensi dell'articolo 71 (1), secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se il termine temporale del mancato rispetto degli impegni non è oggettivamente verificabile viene recuperato l'intero ammontare del contributo accordato.

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato A 4 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nei casi di cui al precedente paragrafo 23. In ogni caso il progetto realizzato deve rispettare le finalità generali della Misura e garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda.

31. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

I Beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dettagliati nel Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2, modificato dal reg.(UE) n. 669/2016.

Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla tipologia d'intervento, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario e, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Documento "Obblighi in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR" - Rev. 1, approvato dal Comitato di sorveglianza il, 2 luglio 2020, consultabile al link: <https://www.regione.umbria.it/documents/18/24634209/CDS+02072020+Punto+3.pdf/7387f4d5-aacb-46dc-9bed-bd4c218555c9>.

32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196//2003, Reg UE 2016/679 e D.lgs. n 101/2018) si rimanda all'informativa, sul trattamento dati personali di cui all'allegato A 9 delle presenti disposizioni attuative.

33. INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI

Come previsto dall'articolo 8, comma 3 della 7 agosto 1990 n. 241 e s. m e i., la comunicazione di avvio del procedimento e le disposizioni previste dagli articoli 2 (9-bis), 2 bis e 8 (2) della stessa legge sono individuati e pubblicati al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi?azione=reset>

L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari–Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Regione Umbria.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari. La struttura responsabile dell'istruttoria è la Sezione Interventi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole. I soggetti interessati potranno inviare richieste e chiarimenti per posta elettronica all'indirizzo e-mail del responsabile della Sezione Interventi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, saranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <https://www.regione.umbria.it/en/agricoltura/misura4>.

34. ALLEGATI

Allegato A 1: Requisiti minimi delle recinzioni per allevamenti suini allo stato brado e semibrado ai fini della biosicurezza nei confronti della PSA

Allegato A2: Descrizione di criteri e obiettivi per una corretta attribuzione dei punteggi in relazione agli investimenti previsti dal programma degli investimenti

Allegato A 3: Piano di sviluppo aziendale

Allegato A 4: Schede di riduzione ed esclusione

Allegato A 5: Dichiarazione familiari conviventi

Allegato A 6: Dichiarazione imprese in difficoltà

Allegato A 7: Dichiarazione limiti cumulabilità

Allegato A 8: Dichiarazione liberatoria di quietanza

Allegato A 9: Informativa trattamento dati personali